

Statuto della “Associazione culturale Soknopaiou Nesos”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita l’ “Associazione culturale Soknopaiou Nesos”, organizzazione senza fini di lucro, con sede in Lecce.

Art. 2 – Descrizione

La “Associazione culturale Soknopaiou Nesos” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 segg. Del Codice civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

Art. 3 – Origine e collocazione

L’ “Associazione culturale Soknopaiou Nesos” nasce dalle attività di ricerca archeologica e papirologica svolte in Egitto e presso l’Università degli Studi di Lecce da parte delle cattedre di Egittologia e di Papirologia e del Centro di Studi Papirologici (CSP) della stessa Università.

Art. 4 – Finalità

L’ “Associazione culturale Soknopaiou Nesos” persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e in particolare si prefigge la diffusione della cultura scientifica umanistica di ambito archeologico e filologico ed il sostegno di iniziative di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali connessi con la storia dell’Antico Egitto in Italia, in Egitto e all’estero. A tale scopo svolge attività di raccolta fondi per il sostegno della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline di Egittologia e di Papirologia.

In particolare gli obiettivi prioritari sono:

1. Sostenere finanziariamente le attività di ricerca archeologica e papirologica che le cattedre di Egittologia e di Papirologia e il CSP dell’Università di Lecce svolgono in Egitto.
2. Sostenere finanziariamente le attività scientifiche e didattiche delle suddette cattedre.
3. Sostenere finanziariamente e con attività di volontariato le iniziative del Museo Papirologico del CSP dell’Università di Lecce e della Biblioteca di Egittologia Luca Trombi (BELT) annessa al Museo papirologico.
4. Sostenere finanziariamente la pubblicazione dei risultati delle ricerche di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
5. Organizzare attività di divulgazione dei risultati di tali ricerche e più in generale della cultura dell’Antico Egitto.

Art. 5 – Attività

L’ “Associazione culturale Soknopaiou Nesos” per il raggiungimento dei suoi fini sosterrà le attività svolte in Egitto e in Italia dalle cattedre di Egittologia e di Papirologia e del CSP dell’Università di Lecce ed in particolare:

1. Scavo archeologico della città greco-romana di Soknopaiou Nesos (El-Fayyum, Egitto).
2. Restauro delle strutture e degli oggetti rinvenuti nel corso degli scavi.
3. Pubblicazioni scientifiche.
4. Restauro dei papiri conservati presso il Museo Egizio del Cairo.
5. Nuove acquisizioni della “Biblioteca di Egittologia Luca Trombi”.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6 – Soci

I soci della “Associazione culturale Soknopaiou Nesos” sono coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo della Associazione e coloro che ne faranno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla presentazione di almeno due soci. L’ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

La carica di Socio prevede la partecipazione attiva alle attività di ricerca e/o di raccolta fondi della Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione alle attività scientifiche e di raccolta fondi per un periodo superiore ad 1 anno comporta la perdita della qualifica di Socio. La perdita della qualifica di Socio a seguito dei suddetti motivi sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e comunicata al Socio in forma scritta. Il Socio, a seguito di richiesta motivata presentata in forma scritta, può essere esonerato dalle attività dell’Associazione per un periodo non superiore ai 2 anni.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può comminare, anche a maggioranza, una delle seguenti sanzioni, commisurate alla gravità dell’infrazione commessa: richiamo verbale; richiamo scritto; espulsione.

Art. 7. Sostenitori

Sono Sostenitori tutti coloro che, compiuto il 18° anno di età, hanno versato un contributo all’Associazione. I Sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle attività dell’Associazione per l’anno in cui hanno versato il contributo tramite l’invio di un bollettino con cadenza minima annuale e hanno diritto a partecipare gratuitamente a tutte le attività divulgative dell’Associazione. Inoltre possono richiedere di essere menzionati nelle pubblicazioni scientifiche curate dall’Associazione in qualità di Sostenitori dell’Associazione stessa.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi sociali dell’Associazione:

1. L’Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio Revisori dei Conti (se nominato dall’assemblea)

Art. 9. L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. E’ convocata su iniziativa del Presidente.

All’Assemblea dei Soci, da convocarsi almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, spetta:

1. l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
2. l’elezione del Presidente;
3. l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora venga ritenuto opportuno);
4. l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
5. l’approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
6. l’approvazione dell’eventuale regolamento interno.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione deve avvenire per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione. È composto dal Presidente e da altri due Soci eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. I membri del Consiglio svolgono gratuitamente la loro attività.

Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Le dimissioni del Presidente o di un membro Consiglio comportano la decadenza dell'intero Consiglio e la convocazione dell'Assemblea dei Soci entro 30 giorni per l'elezione di un nuovo Consiglio.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. curare l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Soci;
2. predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
3. approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti (qualora previsto), da sottoporre alla Assemblea dei Soci;
4. predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
5. redigere il regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;

Art. 11. Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i suoi membri, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Direttivo.

I compiti del Presidente sono:

1. la rappresentanza legale dell'Associazione, esercitata in ottemperanza alle indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
2. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
3. l'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali.

In caso di impedimento il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente.

Art. 12. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Al Vicepresidente spettano le prerogative ed i compiti del Presidente qualora quest'ultimo, per qualsiasi motivo, non sia in condizioni di espletarli.

Art. 13. Il Presidente onorario

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Presidente onorario un Socio che si è particolarmente distinto nell'attività di sostegno dell'Associazione. Egli può rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni pubbliche. La carica di Presidente onorario non è soggetta a scadenza e può essere comunque revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, anche a maggioranza semplice.

Art. 14. Autonomia

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi agisce in proprio con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 15. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai Soci, ai membri del Consiglio direttivo e al Presidente competono solo il rimborso delle spese sostenute per espletare le attività di cui agli Artt. 4 e 5 del presente Statuto solo se debitamente documentate e autorizzate in via preventiva dal Consiglio direttivo.

Art. 16. Il bilancio

L'anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 17. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. contributi annuali dei Sostenitori;
2. donazioni e lasciti;
3. ogni altro tipo di entrate

I contributi annuali, le donazioni e i lasciti dei Sostenitori sono accettati dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione degli stessi in armonia con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione o a fini di utilità sociale, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19. Modifica dello Statuto

La modifica del presente statuto può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei Soci.

Art. 20. Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.